



Conversione in Legge 24 Aprile 2020, n. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 con normativa voucher per i contratti del turismo (art. 28 del D.L. 2.3.2020, n. 9)



12 Maggio 2020

WEBINAR

Avv. Federico Lucarelli

Prof. a.c. Diritto del Turismo

Avv. Federico Lucarelli
www.studiolegalelucarelli.it

Il D.L. 18/2020 - cd “Cura Italia”

- nel quale sono confluiti per ragioni sistematiche e di coordinamento anche altri Decreti Legge relativi all'emergenza COVID, tra cui il D.L. 23.2020, n. 9 (contenete l'art. 28 regolante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cc dei contratti di trasporto e dei pacchetti di viaggio, inclusi quelli del turismo scolastico, con relativa disciplina di rimborso, anche tramite voucher)



Conversione in Legge 24 Aprile 2020, n. 27

N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 (unico) della legge di conversione, il **D.L. 9/2020** è **abrogato**, ma «...restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti...»

La normativa disciplinate gli effetti dell'emergenza COVID -19 in merito agli effetti giuridici del contratti di viaggio è contenuta nell'



ART. 88

«Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura»

ART. 88 BIS

«Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici»



ART. 88

«Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura»

- già presente nel testo dell'originario DL 18/2020;
- dispone che i contratti di acquisto della biglietteria di spettacoli, musei, siti archeologici ed altri luoghi di cultura → risolti per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1463 c.c., a seguito delle misure di chiusura dei relativi siti e luoghi di cultura (inclusi cinema e teatri) adottate con decorrenza **dall'8 marzo 2020** (DPCM. Art. 2, comma 1 lett b) e d)

con obbligo di rimborso all'acquirente tramite voucher di pari importo del biglietto e da utilizzare entro un anno dall'emissione (non è prevista l'opzione alternativa del rimborso pecuniario)



con la conversione in legge:



- **aggiornata la data di decorrenza dei 30 giorni** per presentare la richiesta di rimborso, che ora decorre dal 17 maggio 2020 (DPCM 26 aprile 2020);
- **previsto che la richiesta di rimborso vada presentata all'organizzatore - e non più al venditore -**, ma “...anche per il tramite dei canali di vendita ...” utilizzati dall'organizzatore, allegando il relativo titolo di acquisto.

ART. 88 BIS

«Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici»

- L'articolo deriva dall'accorpamento del citato art. 28 del DL 9/2020, con il comma 1 dell'originario testo dell'art. 88 del DL 18/2020;
- dispone la previsione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. sia dei **contratti di trasporto** (aereo, marittimo e ferroviari), sia dei **contratti di soggiorno** (alloggio), che dei **contratti di pacchetto** (art. 32 e s del Codice del Turismo – Dlgs 79/2011), a seguito delle **situazioni di impedimento soggettive e oggettive (art. 1 lett. da a a f)** - derivanti dalle misure emergenziali dei DPCM emessi ai sensi del DL 6/2020 - conv. in Legge 5.3.2020, n. 13 - e poi abrogato e sostituito con il DL 25.3.2020, n. 19.



con la conversione in legge è stato previsto:



ART. 88 BIS COMMA 2

- per le **richieste di rimborso** relative ai soggiorni e ai contratti di pacchetti turistici → **obbligo di allegazione della documentazione** comprovante la legittimazione del richiedente (prenotazione di soggiorno; contratto di pacchetto turistico), già prevista per i rimborsi dei vettori (allegazione titolo di viaggio);
- per tutte le richieste di rimborso → **termine di presentazione 30 giorni** per il passeggero/viaggiatore, con decorrenza diversificata a seconda delle diverse ipotesi di impedimento (v. comma 2, lett a), b) e c);



ART. 88 BIS

COMMA 3

- **previsione ex novo** per i **vettori e strutture ricettive** (prima prevista in 15 giorni per i soli vettori) → termine di **30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di rimborso** per effettuare il **rimborso pecuniario** di quanto versato dal consumatore o l'emissione di **un voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione;



ART. 88 BIS

COMMA 4

- **previsione ex novo** → facoltà anche per il **vettore** (oltre che per il passeggero) di **recedere dal contratto di trasporto per l'impossibilità di eseguire il contratto** per ragioni derivanti dai provvedimenti adottati dalle Autorità nazionali o estere causa dell'emergenza epidemiologica Covid -19, con opzione di **rimborso pecuniario** di quanto versato per l'acquisto del biglietto o emissione di **voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- la comunicazione di recesso (annullamento volo) deve essere comunicata al passeggero **tempestivamente** (non si specifica un termine di preavviso specifico);



ART. 88 BIS

COMMA 5

- **previsione ex novo** → le **strutture ricettive** che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **parificate in buona sostanza al regime applicato alle strutture che sono rimaste aperte.**

In tal caso, esse possono, in alternativa:

- 1) **offrire all'acquirente un servizio sostitutivo** di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
- 2) **procedere al rimborso del prezzo;**
- 3) **emettere un voucher**, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante;



ART. 88 BIS

COMMA 6

- la disposizione ha recepito il testo del comma 5 dell'art. 28 del DL 9/2020 , → **disciplina dei rimborsi**, anche **tramite voucher** per i pacchetti di viaggio, introducendo:
- **una espressa affermazione che lo stesso deroga al regime ordinario del rimborso previsto dal comma 6 dell'art. 41 del Codice del Consumo** – Dlgs 79/2011 (che prevede esclusivamente il rimborso in forma pecuniaria entro 14 giorni dal recesso);
- **una previsione ex novo:** emissione dei voucher appena ricevuti i rimborsi/voucher dai singoli fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto e, comunque, **non entro 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.**

Per i pacchetti la cui vendita è stata intermediata da un'Agenzia, è stato altresì precisato che l'emissione del voucher può avvenire “..anche per il tramite dell'Agenzia venditrice..”.

Avv. Federico Lucarelli



ART. 88 BIS

COMMA 7

- **previsione ex novo** → diritto degli organizzatori di pacchetti di **recedere** (come per i viaggiatori, ai sensi del detto comma 6, ed in applicazione dell'art. 41, comma 5, lett b) del Codice del Turismo) dal contratto di pacchetto turistico, sia out-going che incoming, nei casi che lo stesso sia impedito per le medesime ragioni di restrizioni derivanti da provvedimenti adottati dalle Autorità nazionali od estere o legate all'emergenza COVID – 19, con applicazione della medesimo regime relativo **all'offerta di un pacchetto sostitutivo o di rimborso pecuniario o voucher** previsto dal precedente comma 6, **in deroga al regime ordinario del rimborso previsto dal comma 6 dell'art. 41 del Codice del Consumo – Dlgs 79/2011** (che prevede esclusivamente il rimborso in forma pecuniaria entro 14 giorni dal recesso).



ART. 88 BIS COMMA 8



VIAGGI DI ISTRUZIONE

- **viaggi di istruzione SOSPESI** ex lege (con DL 23.2.2020, n. 6 e successivo DPCM 25.3.2020, successivamente confermato, per tutto l'anno scolastico 2019/2020 -che si conclude il 31 agosto 2020 – dall'art. 2, comma 6 del DL 8.4.2020, n. 22) → **CONFERMATO il medesimo regime del recesso dei viaggiatori previsto dai commi 6 e 7**, inclusa la facoltà di emettere, in luogo del rimborso pecuniario, **anche un voucher con i medesimi termini e condizioni** dei commi 6 e 7;
- **unica eccezione**, per viaggi **classi terminali** della scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado (e scuola infanzia), → **obbligo del rimborso pecuniario, con esclusione della possibilità di emettere ni voucher**;
- **Previsione ex novo** – in recepimento di emendamento promosso da Fiavet ed approvato al Senato- sono ***“fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli Istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari”***



ART. 88 BIS

COMMA 9

- sostituisce il comma 7 del DL 9/2020 (che prevedeva che in caso di servizi di trasporto inclusi nel pacchetto, il **vettore** doveva effettuare i rimborsi o intestare il voucher all'organizzatore del pacchetto e non al viaggiatore) ed estende anche alle **strutture ricettive** → il primario per cui intestatario del voucher o beneficiario del rimborso pecuniario **è il soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento.**



ART. 88 BIS COMMA 10

- sostituisce il comma 4 dell'art. 28 del DL 9/2020 (riguardante la sola vendita intermediata di servizi di trasporto), estendendo l'efficacia della normativa dell'intero art. 88 bis a tutti i contratti disciplinati (trasporto, alloggio e di pacchetto) anche se acquisitati tramite intermediazione di un Agenzia di viaggio od una OTA (portale di prenotazione), specificando che tale normativa prevale sulle condizioni di vendita pattuite.



ART. 88 BIS
COMMA 11



inserito ex novo

- prevede che: *“Fuori dei casi previsti dai precedenti commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all'articolo 88-bis **instaurati** con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese **a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica**, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione”.*



- consente ai vettori, strutture ricettive e organizzatori di pacchetti, di recedere dai contratti stipulati dall' 11 marzo e fino al 30 settembre 2020 con i consumatori (italiani o esteri), da eseguirsi in Italia o all'estero, anche all'infuori della stretta ricorrenza delle fattispecie di impedimento tipizzate nel comma 1 dell'art. (lett a-f), ma a causa dei più generali “effetti” – sul mercato turistico - dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.
- prevede rimborso di quanto versato dal consumatore tramite un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.



ART. 88 BIS
COMMA 12



inserito ex novo

- previsione ex novo → chiarisce che l'emissione del voucher “...**assolve** i correlativi obblighi di rimborso e **non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario**”



ART. 88 BIS
COMMA 13

- riprende quanto già previsto al comma 8 dell'art. 28 del DL 9/2020 → prevede che le disposizioni in materia di rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici costituiscono «norme di applicazione necessaria» per il diritto privato unternazionale;
- precisa che le disposizioni dell'articolo 88 bis devono considerarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593 del 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), norme di applicazione necessaria.



La Legge 24.4.2020, n. 27 é stata pubblicata
il 29 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 110
ed è entrata in vigore il giorno successivo
30 Aprile 2020.





Grazie

